

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49295

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°4921

Ordinanza Contingibile ed urgente n°46

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EFFICACI DAL 4 MAGGIO FINO AL 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”\ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;
 - 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

- 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11 03-2020)”;

- 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

PRESO ATTO delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020, con cui, fra l'altro, è stata disposta la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, adottata dal Presidente della Regione Calabria, recante “Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTA l'ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria recante Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale;

VISTA l'ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria recante Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria;

RICHIAMATO l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, all'art. 1, comma 2, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possano essere adottate numerose misure tra cui quella di cui alla lett. aa) consistente nella limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

RACCOMANDATO il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DATO ATTO che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Montepaone e trova applicazione dal 04 maggio fino al 17 maggio 2020;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE, ATTE A CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS SARS COV 2, DA APPLICARSI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DAL 4 MAGGIO 2020:

1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti (ovvero coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado. A tal fine: a. È necessario che sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro; b. Dovranno essere utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
2. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
3. È consentito il rientro da parte di cittadini provenienti da altre Regioni o dall'Estero solo se residenti esclusivamente nel Comune di Montepaone presso la propria residenza. A tal fine si specifica che:
 - a. È necessario manifestare tale volontà almeno 48 ore prima dell'arrivo attraverso il portale Regionale www.rcovid19.it ovvero www.emergenzacovid.regione.calabria.it
 - b. I rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare di quattordici giorni.
4. È tassativamente vietato ogni spostamento ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
5. **È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;**
6. È consentito l'accesso al pubblico a piazze, aree verdi e lungomare a condizione del rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Si specifica che non è possibile accedere all'interno di aree attrezzate per il gioco dei bambini.**
7. È consentito svolgere attività motoria individuale e attività sportiva individuale all'aperto (ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) anche in spiaggia, con obbligo di mantenere la distanza minima di almeno 2 metri per le attività sportive e 1 metro per l'attività motoria. Tali attività potranno essere svolte anche al di fuori del centro abitato e del perimetro comunale, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dagli altri Comuni.
8. **Non sono consentite le attività ludiche o ricreative all'aperto.**
9. **È consentita la pesca sportiva di superficie (non quella subacquea o dalle imbarcazioni).**
10. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti sportivi pubblici e privati, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, all'aperto ed al chiuso.
11. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale

giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

12. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose;

13. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto ed indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

a. È fatto divieto partecipare alla veglia funebre all'interno dell'abitazione del defunto per coloro i quali non siano conviventi e/o familiari (fino a nipoti) e affini (fino a cognati) del defunto.

14. Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

15. Sono consentite le attività commerciali al dettaglio individuate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020, ferme restando le misure igienico-sanitarie espresse negli Allegati del sopracitato Decreto;

16. Sono consentite le attività di servizi alla persona individuate nell'Allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020 ferme restando le misure igienico-sanitarie espresse negli Allegati del sopracitato Decreto;

17. Sono consentite le attività produttive industriali e commerciali individuate nell'Allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020 ferme restando le misure igienico-sanitarie espresse negli Allegati del sopracitato Decreto;

18. È consentito il mercato settimanale (Lunedì) solo ed esclusivamente per la vendita di generi alimentari ferme restando le misure igienico-sanitarie e nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti Covid 19;

19. Fino a nuove disposizioni solo per i commercianti aventi sede legale a Montepaone è consentita l'attività di commercio itinerante di generi alimentari ed agricoli su suolo pubblico, rispettando le misure igienico-sanitarie imposte dai DPCM.

20. Sono consentite le attività di ristorazione, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e simili con le sole modalità di consegna a domicilio e asporto, con obbligo di rispettare le misure igienico-sanitarie previste dal DPCM emanato il 26.04.2020 e le misure previste dall'Ordinanza P.G.R. n. 37 emanata il 29.04.2020.

21. È fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

22. Ai fini di cui al punto 21, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. In subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.

23. È fatto obbligo, in tutti i locali aperti al pubblico, di mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e guanti monouso per gli utenti eventualmente sprovvisti;

24. È fatto altresì obbligo a tutti i visitatori, utenti nonché cittadini ed addetti ai lavori degli esercizi commerciali, l'uso di guanti.

25. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

26. A partire dal 5 maggio c.a., è consentito l'accesso al cimitero negli orari di apertura già previsti, in modo contingentato e controllato con le modalità previste dal Centro Operativo Comunale. L'Accesso al pubblico potrà avvenire solo ed esclusivamente indossando mascherina atta a schermare le vie respiratorie, guanti monouso nel pieno rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Il personale addetto ai servizi cimiteriali, in caso di accesso da parte di cittadini non conforme a quanto sopra stabilito, comunicherà la circostanza alla Polizia Locale per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;

27. Gli Uffici Comunali resteranno chiusi al pubblico fino al 17 maggio compreso, salvo che per comprovate emergenze igienico-sanitarie od altre urgenze per le quali si potrà contattare gli uffici comunali tramite PEC o telefonando ai numeri 0967-49295 e 0967-576428.

28. È fatto divieto circolare con veicoli, motoveicoli e a piedi su tutto il territorio Comunale salvo che per le motivazioni espresse nei punti precedenti da attestare con apposita autocertificazione.

29. Non è consentito allo stesso nucleo familiare di fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia.

30. E' consentito l'acquisto dei prodotti presso le tabaccherie solo in numero non superiore a 3 volte a settimana.

31. La presente Ordinanza annulla, modifica, sostituisce e/o integra ogni altra ordinanza già emanata da questa autorità in materia di contenimento dell'emergenza da COVID-19;

DISPONE

Alla Polizia Locale:

o Di vigilare sull'applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati, intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di Legge.

o Di effettuare scrupolosi, assidui e capillari controlli mirati alla verifica del rispetto rigoroso delle prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, in particolare quelle riguardanti:

♣ Gli spostamenti di persone e il possesso di autocertificazione comprovante le esigenze previste che li legittimano;

♣ Il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di contatti ravvicinati.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Montepaone.

La trasmissione della presente alla Prefettura di Catanzaro, alla Stazione carabinieri Soverato e alla Polizia Municipale di questo Ente;

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Montepaone, 04.05.2020



IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)

